



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 10 MAGGIO 2019

1. Ricorso U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.S.D.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lambrughi Alessandro seguito gara Triestina/Teramo del 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**

2. Ricorso CALC. MATTIA ARAMU

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Novara/Robur Siena del 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

3. Ricorso VIRTUSVECOMP VERONA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Fioretto Marco seguito gara Gubbio/Virtusvecomp Verona del 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con diffida.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

4. Ricorso SIG. ROLANDO MARAN

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Napoli/Cagliari del 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione alla sola squalifica di 1 giornata effettiva di gara